

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Servizio enti locali  
– Divisione servizi locali di interesse statale, 26 marzo 2001, n. 2/2001, protocollo n. 00102161,  
fascicolo 15100/397

*Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - di seguito denominato DPR -, è stato emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il DPR in questione entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e cioè il 30 marzo 2001.

La novità più rilevante che tale decreto introduce è il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno, anche in applicazione del decreto legislativo 30.7.1999, n. 300, art. 14, comma 2, lettera a).

In particolare, al Ministero dell'Interno spetta:- impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);- disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile (art. 4); - adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o aggiunta di altro cognome (art. 88).

Alle Prefetture, cui l'art. 235 del decreto lgs.vo 18.2.98, n. 51 ha già trasferito la competenza in materia di verifica e vidimazione dei registri di stato civile, spetta:

- esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile (art. 9); - ricevere, istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o aggiunta di cognome (art. 85); - adottare i decreti di concessione di cambiamento del nome o aggiunta di altro nome o cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale (art. 89); - verificare, almeno con cadenza annuale, la regolarità della tenuta degli atti di stato civile (art. 104).

In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109, comma 3 del DPR, con l'allegato decreto in data 27 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, il Ministro dell'Interno ha emanato le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.

Questa Direzione Generale sta inoltre provvedendo alla predisposizione dei seguenti strumenti normativi:- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi sentite l'ANCI e l'ANUSCA, per l'"Organizzazione dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile" (art. 4, comma 1);- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentiti: AIPA, Garante per la protezione dei dati personali e ANCI, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione del DPR, recante "Modalità tecniche per iscrizione, trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici" (art. 10, comma 2);- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione del DPR, recante "Formule e modalità per la redazione degli atti di stato civile" (art. 12, comma 1).

Attesa la notevole portata innovativa del DPR e tenuto conto dei numerosi quesiti fatti pervenire dalle Amministrazioni comunali, si ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti esplicativi delle norme in esso contenute.

**Atti formati all'estero (Titolo IV)**

Con l'art. 17 del DPR si è inteso, fra l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando non è possibile l'individuazione del comune competente.

L'autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati all'estero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17.

L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che prevede la scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile solo ove non sia applicabile nessuno dei precedenti.

L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero

relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniera. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art. 18 del DPR.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.

L'art. 20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessità che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.

Ove tali eventi non siano stati registrati presso l'Autorità locale, o, benché registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato Italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del DPR, gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100 del DPR.